

Luca Piana
Area Vigilanza

Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Unica del 03/03/2016

Numero 2491899

Ufficio FVG - 2002 Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza

Responsabile della Trasparenza
Dott. Luca Piana
Azienda Sanitaria n.1 Imperiese
Via Aurelia, 97
18038 Bussana di Sanremo
protocollo@pec.asli1im.it

Rif. prot. n.39960 del 22.02.2016

Oggetto: Quaresima trasparenza - interpretazione art. 41 d.lgs. 33/2013.

Con riferimento, invece, all'altro quesito posto, e cioè se i "compensi derivanti dalla libera professione intramuraria vadano inseriti nella pubblicazione delle retribuzioni", si ritiene di rispondere positivamente in ragione del combinato disposto dell'art. 15 e dell'art. 41, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013.

L'attività libero professionale intra-muraria è attività che i dirigenti medici e sanitari esercitano, con rapporto di lavoro esclusivo con il servizio sanitario, al di fuori dell'orario di lavoro, in regime ambulatoriale, su libera scelta dell'Assiento e con pagamento dell'intero onorario da parte del cittadino. Ragion per cui i compensi derivanti da detta attività professionale e relativi, aggiuntivi, al rapporto di lavoro esclusivo con l'ASL, rientrano tra quelli cui si riferisce la lettera c) del comma 1, dell'art. 15 secondo cui gli obblighi di pubblicazione concernono i ruoli di incarichi dirigenziali comprendono anche "i compensi, comunque denominati, relativi al "rapporto di lavoro" intercorrente tra il dirigente e l'amministrazione/ente presso cui quest'ultimo svolge la propria attività professionale.

Ora, vale considerare che tra i dati che l'Azienda sanitaria è tenuta a pubblicare relativamente ai dirigenti, vi rientrano, ai sensi del comma 1, lettere c) dell'art.15, quelli relativi allo svolgimento di attività professionali. E al comma 3, dell'art. 41 specifica al riguardo che "per attività professionali, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario". La chiarezza della disposizione non lascia dubbio alcuna circa l'obbligo per l'Azienda sanitaria di pubblicare anche i compensi derivanti dalla libera professione intramuraria.

Quanto sopra sta a rappresentare che il legislatore, motivando ogni dubbio sulla natura della professione intramuraria, è sostanzialmente andato oltre ogni possibile considerazione circa il carattere privato del compenso ricevuto dal dirigente medico e sanitario per la prestazione professionale resa.

A completamento del quadro sopra delineato si richiama la Determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015, di Aggiornamento al Piano nazionale Anticorruzione che dedica, nella parte speculare relativa agli approfondimenti, un intero capitolo alla Sanità e specifica che "osservi restando gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 41, co. 3 del d.lgs. 33/2013, che include anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario, le aziende adottano ulteriori misure per rafforzare la trasparenza dell'attività svolta in regime di libera professione in tutte le sue fasi.

In conclusione, quindi, le aziende sanitarie nazionali non sono tenute a pubblicare le informazioni di cui all'art. 15 per i responsabili di strutture semplici - almeno fino alla entrata in vigore delle nuove norme in materia di trasparenza, introdotte nel decreto correttivo in itinere, che potrebbero non contenere più la deroga espressa prevista al comma 3, dell'art. 41 mentre le stesse sono tenute a pubblicare i compensi derivanti dalla libera professione intramuraria, in ragione di quanto espressamente previsto dalla normativa attualmente vigente in materia.

Distinti saluti

Il dirigente
Luca Piana